

## IL PRESIDENTE

### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante “*Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

Visto l’articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, e in particolare il comma 4;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno*”;

Sentita la Società italiana degli Autori e degli Editori, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui all’elenco previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Sentita l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Su proposta del Ministro della cultura;

Adotta

il seguente regolamento:

#### **Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le caratteristiche, le modalità, i tempi di apposizione e la collocazione del contrassegno, anche mediante l’impiego di nuove tecnologie, in modo da consentirne l’agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Esso lascia impregiudicata la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi delle opere contrassegnate, così come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 dell’articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, su richiesta degli interessati, da parte della Società italiana degli Autori e degli Editori (SIAE), degli altri organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di cui all’elenco previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, d’ora in avanti:

“soggetti emittenti”. A tal fine, i soggetti emittenti che offrono il servizio di vidimazione comunicano tale informazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all’atto degli adempimenti previsti dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, ovvero ad integrazione della dichiarazione già inoltrata ai sensi del medesimo articolo.

## **Articolo 2 – Caratteristiche e tipologie del contrassegno**

1. Il contrassegno contiene il titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, il nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l’indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati nel comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell’opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

## **Articolo 3 – Collocazione del contrassegno**

1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto o sull’involucro esterno della confezione.
2. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
3. Le determinazioni sull’impiego di nuove tecnologie nell’apposizione del contrassegno sono assunte dai soggetti emittenti in modo tale da garantire il rispetto delle previsioni contenute nel presente decreto.

## **Articolo 4 – Rilascio del contrassegno**

1. Gli interessati presentano, anche per via telematica, ad uno dei soggetti emittenti, apposita richiesta utilizzando il modello predisposto dai predetti soggetti, secondo le modalità previste dagli stessi e pubblicate *online* nei propri siti *web*, corredata della documentazione volta a dimostrare la titolarità dei diritti d’autore sull’opera da contrassegnare; i soggetti emittenti possono definire specifiche modalità con riguardo alle ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni dagli stessi originariamente apposti. La richiesta deve contenere tutti i dati relativi al supporto su cui applicare il contrassegno e alle opere, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. I soggetti emittenti possono richiedere, anche successivamente, la documentazione comprovante l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

2. I contrassegni sono rilasciati dal soggetto emittente entro dieci giorni dal pagamento dei relativi oneri da parte degli interessati. I soggetti emittenti possono differire o rifiutare il rilascio dei contrassegni nei casi, secondo i tempi e le modalità previste dai predetti soggetti e dai medesimi pubblicate *online* nei propri siti *web*, dandone comunicazione scritta e motivata al richiedente.

3. I soggetti emittenti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, definiscono le modalità per l'eventuale affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno.

#### **Articolo 5 - Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno**

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere al soggetto emittente, in sostituzione della richiesta di contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa ivi prevista. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2. La dichiarazione identificativa contiene le seguenti informazioni:

- a) titolo del prodotto, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del prodotto medesimo;
- b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
- c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
- d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla medesima legge, o loro brani o parti.

3. La dichiarazione identificativa deve essere presentata prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dai soggetti emittenti e dagli stessi pubblicate *online* nei propri siti *web*, idonee a garantire certezza al flusso di informazioni. Il dichiarante è tenuto a custodire, a proprie spese, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente alla copia della relativa dichiarazione, per ogni eventuale verifica da parte del soggetto emittente destinatario della dichiarazione.

#### **Articolo 6 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla predetta pubblicazione.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.